



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 30/11/2018

OGGETTO : REGOLAMENTO IUC_ COMPONENTE TARI MODIFICA ART. 27.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di novembre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di prima, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	A	N	Componente	P	A
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA		A	17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI		A
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO		A
10	LUONGO NICOLA	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO		A
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA		A
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 7.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente dott. Giuseppe DI BIASE a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147. I quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 che così dispone: "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D. lgs. n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, ed in particolare per quanto concerne la TARI, il punto 4) del precitato comma, prevede la possibilità di disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

RILEVATA la necessità di prevedere, con norma regolamentare, delle ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche;

RITENUTO opportuno e legittimo modificare l'articolo 27 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 46 del 08/09/2014 e modificato con deliberazione di CC. n. 6 del 03/02/2018 come riportati nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto_corsivo, la modifica da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
<p>ARTICOLO 27</p> <p>ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), attraverso apposite autorizzazioni di spesa iscritte nel Bilancio Comunale. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.</p> <p>2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvata anche la somma di spesa complessiva, da iscriversi in Bilancio di Previsione da riconoscersi come agevolazione alle seguenti fattispecie:</p> <p>a) A coloro che si trovano in particolare situazione di disagio economico e sociale, a condizione che dimostrino, entro il mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata, di aver pagato l'intero importo della TARI e di aver un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00 riferito all'anno precedente, previa presentazione di dichiarazione dei redditi/CUD/ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare.</p> <p>b) Ai nuclei familiari, nei quali vi siano figli, che per motivi di studio e/o di lavoro, pur</p>	<p>ARTICOLO 27</p> <p>ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>1) In applicazione di quanto previsto dai commi 660 e 682 dell'art.1 della Legge n°147/2013 si stabilisce che il tributo con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze (con massimo di tre, una per ciascuna categoria C2/C6/C7) possa non essere dovuto, totalmente o parzialmente - a seconda della copertura finanziaria stabilita dalla Giunta Comunale da iscriversi in Bilancio e gravante sulla fiscalità generale -, da parte di coloro:</p> <p>a - con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 3.000 euro; per gli agricoltori, concorre alla determinazione dell'indicatore ISEE anche quanto conseguito nello svolgimento dell'attività da tutti i componenti il nucleo familiare;</p> <p>b - che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza, a decorrere dal 1° Gennaio 2018, in un immobile situato nell'ambito dei seguenti contesti urbani individuati dal PUG: Nucleo storico, Urbano storico e Urbano consolidato di interesse storico (Allegato B area delimitata in colore rosso), con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a</p>

<p>mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, viene riconosciuto, a condizione che non vi siano pendenze debitorie relative ai tributi comunali (Canosa di Puglia), un rimborso pari al 15% della TARI versata e pagata, purché entro il mese successivo alla data di scadenza dell'ultima rata TARI venga presentata idonea istanza di rimborso, alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: copia del contratto di locazione, fotocopia del versamento unico della TARI o di tutte le rate della TARI relative all'anno di riferimento.</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo i limiti spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi, per ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma 2 lettere a) b). Per le fattispecie indicate alla lettera a) del comma 2, le istanze di rimborso dovranno essere presentate presso il servizio politiche sociali del Comune di Canosa di Puglia, che predisporrà apposita istruttoria, mentre per le richieste di cui alla lettera b) del comma 2 le istanze di rimborso dovranno essere presentate all'ufficio tributi. Qualora le richieste ammesse per le lettere a) b) siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.</p>	<p>8.000 euro; per gli agricoltori, concorre alla determinazione dell'indicatore ISEE anche quanto conseguito nello svolgimento dell'attività da tutti i componenti il nucleo familiare;</p> <p>2) I cittadini interessati a quanto previsto dalla lett.a), dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno precedente, apposita istanza di sgravio corredata da attestazione ISEE e relativamente agli agricoltori, anche dalla dichiarazione IVA ovvero, in caso di mancanza, da autocertificazione nella quale indicare gli stessi elementi previsti dalla Dichiarazione IVA. Per il solo anno 2019 le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2018;</p> <p>3) I cittadini interessati a quanto previsto dalla lett.b), dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata, apposita istanza di rimborso, corredata dalle ricevute degli F24 attestanti il pagamento totale della TARI, attestazione ISEE e, relativamente agli agricoltori, anche dalla dichiarazione IVA ovvero, in caso di mancanza, da autocertificazione nella quale indicare gli stessi elementi previsti dalla Dichiarazione Iva; dovranno presentare, inoltre, un certificato storico di residenza dal quale si possa evincere il possesso del requisito della residenza nel "centro storico" ed il suo mantenimento alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;</p> <p>4) La Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, renderà noto lo stanziamento che intende appostare in Bilancio a titolo di sgravio per i cittadini rientranti nella situazione di cui alla lett.a) e di rimborso per i cittadini rientranti nelle situazioni di cui alle lett. b).</p>
--	---

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, giusta verbale n. 125 del 16/11/2018;

DARE ATTO CHE sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO altresì, del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti _____

DELIBERA

1. **Dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. **Approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto le modifiche del regolamento di disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella componente TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 08/09/2014 e modificato con deliberazione di CC. n. 6 del 03/02/2018 e precisamente il nuovo testo dell'articolo 27 relativo alla componente TARI come riportato nella tabella in premessa indicata e che qui si intende integralmente trascritto;
3. **Dare atto** che le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. (*“il termine ... omissis ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*);
4. **Dare atto**, che spetta al II Settore – Servizio Tributi pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il testo del regolamento, con le modifiche e sostituzioni apportate, e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
